QUARTA PARTE

FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1

CONSIGLIO DEI MINISTRI

ARTICOLO 338

Il Consiglio dei Ministri si pronuncia di comune accordo tra la Comunità, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro.

ARTICOLO 339

1. Il Consiglio dei Ministri può deliberare validamente soltanto se è presente la metà dei membri del Consiglio delle Comunità europee, un membro della Commissione ed i due terzi dei membri rappresentanti i governi degli Stati ACP.

2. Ogni membro del Consiglio dei Ministri può farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro assente.

3. Il Consiglio dei Ministri adotta il proprio regolamento interno. In questo si prevede la possibilità che, in ogni sessione, il Consiglio esamini in modo approfondito i grandi temi della cooperazione, eventualmente preparati secondo le disposizioni dell'articolo 342, paragrafo 6.

ARTICOLO 340

La Presidenza del Consiglio dei Ministri è esercitata a turno da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del governo di uno Stato ACP.

ARTICOLO 341

1. Il Consiglio dei Ministri si riunisce una volta all'anno su iniziativa del Presidente.

2. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta sia necessario, alle condizioni stabilite dal regolamento interno.

3. I Copresidenti, assistiti da consiglieri, possono procedere a regolari consultazioni e scambi di opinioni tra le sessioni del Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO 342

1. Il Consiglio dei Ministri esamina periodicamente i risultati del regime previsto dalla presente convenzione e prende i provvedimenti necessari per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione.

A tal fine, su iniziativa di una parte, il Consiglio esamina e può prendere in considerazione qualsiasi risoluzione o raccomandazione adottata al riguardo dall'Assemblea paritetica.

2. Nei casi previsti dalla presente convenzione, le decisioni prese dal Consiglio dei Ministri sono obbligatorie per le parti contraenti, che prendono i necessari provvedimenti per la loro esecuzione.

3. Il Consiglio dei Ministri può inoltre formulare risoluzioni, dichiarazioni, raccomandazioni e pareri che ritenga necessari per il conseguimento degli obiettivi prefissi ed assicurare un'applicazione soddisfacente della presente convenzione.

4. Il Consiglio dei Ministri pubblica una relazione annuale ed ogni altra informazione che ritenga utile.

5. La Comunità o gli Stati ACP possono sottoporre al Consiglio dei Ministri qualsiasi problema risultante dall'applicazione della presente convenzione.

6. Il Consiglio dei Ministri può creare Comitati, Gruppi o Gruppi di lavoro ad hoc, per effettuare i lavori che ritenga necessari ed in particolare preparare, se del caso, le sue discussioni su settori o problemi specifici della cooperazione, in conformità delle disposizioni dell'articolo 346, paragrafo 2.

ARTICOLO 343

In applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera h) e degli articoli 20-22 riguardanti la cooperazione decentralizzata, il Consiglio dei Ministri predispone contatti tra organismi analoghi della Comunità e degli Stati ACP (poteri pubblici decentralizzati e organismi non ufficiali), allo scopo di esaminare concretamente le possibili modalità e condizioni di pianificazione delle loro iniziative, allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo degli Stati ACP. La partecipazione alle riunioni è assicurata in funzione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e della concreta capacità degli organismi sopracitati di contribuire agli obiettivi di sviluppo in questi settori.

Questi meccanismi di contatto favoriscono l'accesso delle parti interessate alle informazioni relative alle politiche di sviluppo svolte dagli Stati ACP e alle azioni di cooperazione ACP-CEE, nonché una migliore informazione e concertazione reciproca sulle possibilità di azioni decentralizzate di cooperazione.

ARTICOLO 344

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 342, paragrafo 6, il Consiglio dei Ministri può, durante le sue sessioni, incaricare i Gruppi ministeriali ristretti, costituiti su base paritetica, di preparare le discussioni e conclusioni su punti precisi dell'ordine del giorno.

ARTICOLO 345

Il Consiglio dei Ministri può delegare una parte delle sue competenze al Comitato degli Ambasciatori. In tal caso, il Comitato degli Ambasciatori si pronuncia alle condizioni di cui all'articolo 338.

CAPITOLO 2

COMITATO DEGLI AMBASCIATORI

ARTICOLO 346

1. Il Comitato degli Ambasciatori riferisce al Consiglio dei Ministri sulle attività svolte, in particolare nei settori che sono stati oggetto di una delega di competenza. Esso presenta altresì al Consiglio dei Ministri le proposte, risoluzioni, raccomandazioni o pareri che ritenga necessari od opportuni.

2. Il Comitato degli Ambasciatori controlla i lavori di tutti i Comitati e di tutti gli altri organi o Gruppi di lavoro, permanenti o ad hoc, creati o previsti dalla presente convenzione o in applicazione della medesima, a livello non ministeriale, e sottopone periodiche relazioni al Consiglio dei Ministri.

3. Per svolgere le sue funzioni, il Comitato degli Ambasciatori si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

ARTICOLO 347

1. La Presidenza del Comitato degli Ambasciatori è esercitata a turno dal Rappresentante Permanente di uno Stato membro designato dalla Comunità e dal Capo della Missione di uno Stato ACP, designato dagli Stati ACP.

2. Ogni membro del Comitato degli Ambasciatori può farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro assente.

3. Il Comitato degli Ambasciatori adotta il proprio regolamento interno, che è sottoposto per approvazione al Consiglio dei Ministri.

CAPITOLO 3

DISPOSIZIONI COMUNI AL CONSIGLIO DEI MINISTRI E AL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI

ARTICOLO 348

Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Consiglio dei Ministri e del Comitato degli Ambasciatori quando al loro ordine del giorno siano iscritte questioni attinenti a settori che riguardano la Banca.

ARTICOLO 349

I compiti di segreteria e gli altri lavori necessari al funzionamento del Consiglio dei Ministri e del Comitato degli Ambasciatori o di altri organi misti sono svolti su base paritetica alle condizioni previste dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri.

CAPITOLO 4

ASSEMBLEA PARITETICA

ARTICOLO 350

L'Assemblea paritetica esamina la relazione elaborata a norma dell'articolo 342, paragrafo 4.

Essa può adottare risoluzioni nelle materie riguardanti la presente convenzione o ivi contemplate.

Per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione, essa può presentare al Consiglio dei Ministri tutte le conclusioni e raccomandazioni che ritenga utili, specie nell'esame della relazione annuale del Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO 351

1. L'Assemblea paritetica designa il proprio ufficio di Presidenza e adotta il proprio regolamento.

2. Essa si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria, alternativamente nella Comunità e in uno Stato ACP.

3. Essa può creare Gruppi di lavoro ad hoc, per effettuare lavori preparatori specifici da essa stabiliti.

4. I compiti di segreteria e gli altri lavori necessari al funzionamento dell'Assemblea paritetica sono svolti su base paritetica alle condizioni previste dal suo regolamento interno.

CAPITOLO 5

ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 352

1. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione tra uno Stato membro, più Stati membri o la Comunità, da una parte, e uno o più Stati ACP, dall'altra, sono deferite al Consiglio dei Ministri.

2. Tra le sessioni del Consiglio dei Ministri, tali controversie sono deferite, per composizione, al Comitato degli Ambasciatori.

3. Il Comitato degli Ambasciatori, se non riesce a dirimere la controversia, adisce il Consiglio dei Ministri nella sua prossima sessione perché dirima la controversia.

4. Il Consiglio dei Ministri, qualora non riesca a dirimere la controversia nel corso di tale sessione, può, a richiesta di una parte contraente, avviare un procedimento di buoni uffici il cui esito è comunicato al Consiglio in una relazione nella sessione successiva.

5. a) In mancanza di composizione della controversia, il Consiglio dei Ministri, a richiesta di una parte contraente interessata, avvia una procedura di arbitrato. Due arbitri sono designati, entro un termine di trenta giorni, dalle parti della controversia quali sono definite nel paragrafo 1 ; ciascuna delle parti designa un arbitro. Questi due arbitri nominano a loro volta entro un termine di due mesi un terzo arbitro. In mancanza di designazione di quest'ultimo entro il termine previsto, questo arbitro viene designato dai Copresidenti del Consiglio dei Ministri, tra personalità che offrono ogni garanzia di indipendenza.

b) Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza generalmente entro un termine di cinque mesi.

c) Ciascuna parte in causa è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.

ARTICOLO 353

Le Parti contraenti, senza pregiudicare le disposizioni della presente convenzione, fanno il possibile per giungere ad una interpretazione comune allorché sorgano tra la Comunità e gli Stati ACP divergenze di interpretazione dei testi nel quadro dell'applicazione della presente convenzione. A questo scopo, tali problemi formano oggetto di un esame congiunto per essere risolti in seno alle istituzioni ACP-CEE.

ARTICOLO 354

Le spese di funzionamento delle istituzioni previste dalla presente convenzione sono ripartite conformemente a quanto stabilito dal protocollo n° 2.

ARTICOLO 355

I privilegi e le immunità concessi a titolo della presente convenzione sono definiti nel protocollo n° 3.